



REGOLAMENTO DELLE SEZIONI REGIONALI

- Approvato Napoli, giorno 11 Dicembre 1998, alla fine dell'Assemblea Straordinaria convocata per la modifica di Statuto
Modificato Roma, Consiglio Direttivo, nella seduta 26 Marzo 2002
Modificato Roma, Consiglio Direttivo, nella seduta 22 Gennaio 2004
Modificato Roma, Consiglio Direttivo, nella seduta 11 Luglio 2008
Modificato Roma, Consiglio Direttivo, nella seduta 19 gennaio 2010

Articolo 1

A norma dell'art. 24 dello Statuto della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (Italian Society for Angiology and Vascular Medicine), sono istituite le Sezioni Regionali della Società, al fine di una più incisiva azione culturale ed organizzativa dei fini istituzionali della Società medesima.

Le Sezioni Regionali sono costituite dai soci residenti ed operanti nelle singole Regioni del territorio nazionale o in gruppi di Regioni limitrofe. Ogni socio può appartenere ad una sola Sezione.

La Sezione di appartenenza viene determinata d'ufficio in base alla Regione geografica di residenza. Nell'eventualità che un socio desiderasse afferire ad una Sezione differente, dovrà farne espressa e motivata richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 2

Il numero minimo di soci necessario per la costituzione di una Sezione Regionale è fissato in 30. Regioni limitrofe possono aggregarsi tra loro sino al raggiungimento del numero richiesto. L'aggregazione potrà aver luogo per opportunità scientifiche e culturali, anche se il numero minimo richiesto fosse superato da entrambe le Sezioni che decidono di aggregarsi.

Articolo 3

L'aggregazione di due Sezioni Regionali, o la disaggregazione di una Sezione in due Sezioni differenti, deve essere deliberata con maggioranza qualificata delle due Assemblee che intendono fondersi o dell'Assemblea che intende frazionarsi.

Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi la necessità/opportunità (es. prolungata inattività di una Sezione Regionale) può disporre d'ufficio, con propria deliberazione l'aggregazione di due o più Sezioni.

Articolo 4

Sono in atto costituite le seguenti Sezioni regionali:

- NORD-OVEST (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA)
- TRIVENETO
- EMILIA-ROMAGNA – MARCHE
- TOSCO-UMBRA
- LAZIO
- ABRUZZO-MOLISE
- CAMPANIA
- APPULO-LUCANA
- CALABRIA
- SICILIA
- SARDEGNA

dell'attività scientifica e di aggiornamento

Articolo 5

È compito istituzionale delle Sezioni Regionali divulgare la cultura e l'interesse per l'Angiologia e la Patologia Vascolare e promuovere, nel territorio di competenza, lo sviluppo dell'assistenza sanitaria angiologica, nonché l'aggiornamento e la promozione della qualità professionale, secondo quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto nazionale.

Esse organizzano annualmente almeno un Congresso Regionale, durante il quale deve essere tenuta l'Assemblea Generale dei Soci della Sezione.

Oltre al Congresso Regionale le Sezioni Regionali possono altresì organizzare Convegni e Meeting, purché non in contrasto con lo Statuto della Società e con il presente regolamento, e previa comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

I congressi regionali vanno svolti di preferenza nel primo semestre dell'anno; in ogni caso non dovranno svolgersi nel mese in cui si svolge il congresso nazionale.

Il Congresso Regionale, i Convegni ed i Meeting non rappresentano, in quanto tali, specifici eventi formativi e di aggiornamento, ma piuttosto lo strumento di confronto delle esperienze scientifiche avanzate dei Soci.

È tuttavia possibile inserire all'interno delle sopra citate manifestazioni scientifiche, specifici eventi di formazione ed aggiornamento, aderenti agli obiettivi ed al programma ECM del Ministero della salute.

In tale evenienza il Consiglio Direttivo Regionale, proponente/organizzatore di un evento formativo ECM, dovrà attenersi alle disposizioni previste nel Regolamento degli eventi ECM pubblicato sul sito societario siapav.it alla voce formazione.

Non è consentito alle Sezioni Regionali organizzare eventi formativi ECM utilizzando provider diversi dalla SIAPAV.

Le Sezioni Regionali possono anche organizzare un *Simposio Regionale* nell'ambito del Congresso Nazionale e il *Congresso Nazionale Itinerante* (cfr. Regolamento Generale)

Articolo 6

Tutte le attività delle Sezioni Regionali, purché non in contrasto con lo Statuto della Società e con il presente regolamento, si svolgono sotto l'egida della Società Nazionale.

Le Sezioni Regionali utilizzano di norma il Logo della Società Nazionale, ma non possono concedere l'egida societaria a manifestazioni organizzate al di fuori della Sezione medesima.

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

Articolo 7

L'Assemblea della Sezione Regionale è costituita dai soci della Sezione; la sua riunione ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, per ottemperare a tutti i compiti previsti dallo Statuto della Società Nazionale per l'Assemblea ordinaria. Hanno diritto di voto soltanto i Soci ordinari.

Articolo 8

La Sezione Regionale è retta da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto da sei (6) membri, costituito per due terzi da Soci di area medica e per un terzo da Soci di area chirurgica e/o specialistica.

Al fine di una migliore armonizzazione e ottimizzazione delle strategie di politica societaria tra il Consiglio Direttivo Nazionale ed i Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali il rinnovo delle cariche

sociali delle Sezioni Regionali ha luogo nel medesimo anno in cui sono rinnovate le cariche nazionali.

All'elezione del Consiglio Direttivo partecipano di diritto tutti i soci della Sezione in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Nel caso le elezioni si svolgessero entro il primo trimestre dell'anno (31 marzo) avranno diritto al voto i soci in regola col versamento della quota sociale dell'anno precedente.

Le Sezioni Regionali non hanno delega alla riscossione delle quote sociali e non possono rilasciare alcuna quietanza al riguardo. Il Consiglio Direttivo Regionale può, tuttavia, chiedere per motivate esigenze, la presenza di un delegato della Segreteria-Tesoreria nazionale per la riscossione delle quote sociali in occasione di convegni e meeting. In tal caso le spese di viaggio e di soggiorno di del delegato alla riscossione saranno a carico della organizzazione del convegno regionale.

Le operazioni di voto e la nomina dei Consiglieri eletti hanno luogo secondo le modalità dettate dagli artt. 16 e 17 dello Statuto della Società Nazionale, di pari oggetto.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo Regionale, eletto secondo quanto disposto dal precedente art. 8 del presente regolamento, elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente e nomina un Segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, non è rieleggibile per il triennio successivo, ad eccezione di due membri, che possono essere rieletti soltanto per un mandato consecutivo.

L'eleggibilità è riacquistata, a norma di Statuto, dopo tre anni di assenza da ogni carica consiliare.

Il Consiglio Direttivo Regionale delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario è tenuto a comunicare sollecitamente l'organico dei Consigli Direttivi Regionali alla Segreteria Nazionale, che deve essere anche informata delle principali attività scientifiche e promozionali della sezione.

Venendo a mancare, durante il triennio, uno o più Consiglieri si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti, secondo quanto disposto dall'art. 18 dello Statuto.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo che per un triennio consecutivo non attua alcuna delle iniziative previste dallo Statuto della Società e dal presente regolamento è di fatto decaduto; i Soci della Sezione possono richiedere al Segretario regionale *pro tempore* di convocare una riunione ordinaria dell'Assemblea al fine di provvedere al rinnovo delle cariche sociali della Sezione. In caso di mancato esito dell'iniziativa, sarà cura dei Soci informare il Consiglio Direttivo Nazionale, il quale, accertata l'impossibilità al funzionamento della Sezione, può delegare il Segretario Nazionale alla convocazione delle elezioni regionali, ovvero procedere al Commissariamento della Sezione regionale, o al suo accorpamento di fatto con una sezione limitrofa.

della Ragione Sociale

Articolo 11

Le Sezioni Regionali non hanno una ragione sociale propria. Per lo svolgimento della propria attività, dispongono annualmente del 10% della quota sociale versata dai Soci Ordinari e Affiliati afferenti alla Sezione (la disponibilità sarà calcolata dalla Segreteria – Tesoreria nazionale entro il mese di Gennaio di ogni anno in base alle quote versate durante l'anno precedente).

Questa disponibilità risulta dimezzata rispetto alle precedenti disposizioni, in quanto il pagamento dei diritti richiesti dal Ministero della Salute per l'organizzazione di attività formative ECM non graverà più sul conto economico delle sezioni regionali ma sul conto economico dell'Ufficio Formazione della SIAPAV.

Le Sezioni Regionali possono altresì ricevere elargizioni liberali, contributi e donazioni finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'utilizzo dei fondi disponibili è regolato da apposite direttive riportate nell'appendice al presente regolamento.

Articolo 12

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dal Regolamento Generale, dallo Statuto della Società e dalle leggi vigenti.

DIRETTIVE ECONOMICHE PER LE SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni Regionali non hanno una ragione sociale (partita IVA, bilanci, etc) propria.

Disponibilità Economica (Fondi in Deposito)

Per lo svolgimento delle attività istituzionali, le Sezioni Regionali dispongono del 10% della quota sociale versata dai Soci Ordinari e Affiliati afferenti alla Sezione. La disponibilità sarà calcolata dalla Segreteria – Tesoreria nazionale entro il mese di Gennaio di ogni anno in base alle quote versate durante l'anno precedente).

In aggiunta a questa disponibilità economica, le Sezioni Regionali possono altresì ricevere elargizioni liberali, contributi e donazioni finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali. Elargizioni, contributi e donazioni, dovranno essere inviati alla Segreteria – Tesoreria Nazionale con la chiara indicazione della finalizzazione alla Sezione Regionale [*es. per l'organizzazione della Riunione Scientifica del 01/01/01*]. La Segreteria-Tesoreria Nazionale li acquisirà rilasciando il relativo giustificativo.

L'ammontare dei contributi (al netto delle eventuali tasse dirette ed indirette) ed il 10% della quota sociale dei soci afferenti alla Sezione, di cui ai comma precedenti, saranno considerati come un deposito all'interno della contabilità e dei depositi bancari della SIAPAV, a disposizione della Sezione Regionale.

Il deposito sarà inserito in un capitolo di spesa intestato alla Sezione Regionale denominato "Deposito della Sezione Regionale XYZ", del quale la Segreteria – Tesoreria Nazionale terrà la relativa *prima nota* di entrate ed uscite.

Fruizione dei Fondi in Deposito

Le Sezioni Regionali potranno disporre dell'utilizzo dei fondi presenti nel proprio capitolo di spesa, producendo alla Segreteria – Tesoreria Nazionale, le fatture indicanti chiaramente che la fornitura o la prestazione sono state fornite per attività della Sezione Regionale [*es. per l'organizzazione della Riunione Scientifica del 01/01/01*]. La Segreteria - Tesoreria Nazionale provvederà al prelievo delle somme dal Deposito ed al relativo pagamento.

Il pagamento di fatture e ricevute relative ad attività della Sezione Regionale sarà considerato come "rimborso" del deposito alla Sezione Regionale (fruizione del contributo).

Tutte le richieste di rimborso dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Acquisto di Beni

Nel caso la Sezione Regionale utilizzi i fondi in deposito per l'acquisto di beni materiali (libri, riviste, PC, mobili d'ufficio e macchinari elettronici vari, ecc.), questi acquisti saranno considerati dalla SIAPAV come mero rimborso delle somme in deposito, pertanto l'utilizzo, i materiali di consumo, la manutenzione, l'alienazione e tutta la gestione dei beni, compresa la custodia, saranno di assoluto carico della Sezione Regionale. Il Presidente è responsabile della custodia dei beni e dell'eventuale loro affidamento a terzi.

La SIAPAV, nel momento in cui consegnerà i vari beni acquistati per la Sezione Regionale, farà firmare al Presidente in carica un buono di consegna che scaricherà la SIAPAV da ogni responsabilità per l'utilizzo e l'alienazione dei beni medesimi.

Al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale, il Presidente Uscente dovrà rendicontare il Presidente Entrante sull'eventuale esistenza di beni in custodia e riceverne lettera liberatoria.

Nel caso in cui la Sezione Regionale decidesse di vendere un bene prima acquistato, dopo aver identificato l'acquirente e concordato il prezzo, richiederà alla SIAPAV di emettere una fattura per la vendita dei beni precedentemente acquistati dalla SIAPAV e consegnati alla Sezione Regionale. Il ricavo della vendita rientrerà nelle casse della SIAPAV, sempre come "Deposito della Sezione Regionale XYZ", che lo potrà riutilizzare nei modi e nei termini di cui sopra.

Spese di Manutenzione di Beni

La SIAPAV non ha alcun obbligo alla manutenzione dei beni acquistati e consegnati alla Sezione Regionale.

La SIAPAV potrà provvedere a coprire le spese per la manutenzione e l'utilizzo di beni consegnati ad una Sezione Regionale solo se la somma necessaria è coperta dal deposito in conto alla Sezione. In altri termini la SIAPAV provvederà al pagamento solo e solamente mediante rimborso delle somme in deposito, se esistenti al momento della richiesta.

Bilancio Societario

I rapporti finanziari tra la SIAPAV e le Sezioni Regionali rappresentano per la SIAPAV una passività, e saranno inseriti nel bilancio generale annuale della SIAPAV nelle passività, in una voce denominata "Deposito della Sezione Regionale XYZ".

Entro il 30 Settembre di ogni anno, ogni Sezione Regionale dovrà predisporre e presentare al Consiglio Direttivo Nazionale della SIAPAV il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite, per consentire la redazione del bilancio.